



*STS-
Strategie dello Sviluppo Sostenibile*

NORME TECNICHE

ATI:
Gregotti Associati International s.r.l.
Milano

Progettista Augusto Cagnardi

Sintesis s.r.l.
Livorno

Modimar s.r.l.
Roma

Milano-Livorno, aprile 2018

Comune di Livorno

PIANO STRUTTURALE 2



Sindaco

Filippo Nogarin

Assessore all'Urbanistica

Alessandro Aurigi

Responsabile del procedimento

Arch. Paolo Danti

Progettisti

A.T.I. composta da:

Gregotti Associati International s.r.l.- Milano (mandataria)- Arch. Augusto Cagnardi

con Pietro Bertelli, Martina Rossini, Sergio Butti, Barbara Colombo, Mattia Rudini.

Sintesis s.r.l.- Livorno, Italia- Ing. Renato Butta

Modimar s.r.l.- Roma, Italia- Ing. Marco Tartaglini

Consulenti:

Prof. Giorgio Bonsanti

Dott.Agron. Roberto Branchetti

Ing. Pietro Chiavaccini

Dott.Geologo Luca Mazzei

Prof. Giampaolo Nuvolati

Avv. Fortunato Pagano

Prof. Tomaso G. Pompili

Prof.Ing. Antonio Pratelli

Comune di Livorno- Ufficio del Piano

Gigliola D'Alesio

Vladimiro Demi

Maria Rosaria Guerrini

Andrea Corsaro

Michele Bastiani

Carlo Masi

Carla Bruni

Alberto Ughi

Stefano Del Seppia

Segreteria: Sonia Stillittano

Valutazione Ambientale Strategica: Claudia Bigongiali

Bonifiche ambientali : Michele Danzi

Idraulica e rischio idraulico geologia e sismica : Alessio Tanda

Risorsa idrica : Luca Barsotti (ingegnere)

Agricoltura : Alberto Ughi

Parchi e Verde: Alessandro: Ursi e Mirko Branchetti

Rischio industriale: Riccardo Stefanini

Inquinamento da agenti fisici e Energia : Lorenzo Lazzerini

Infrastrutture, trasporti e mobilità :Claudio Visciano e Cesare Vallini

Commercio : Stefano Ciampi

Turismo : Paolo Demi

Sociali, sociologiche e demografiche: Giovanni De Bonis e Federico

Giuntoli

PARTE I – NORME GENERALI.....	3
Art. 1 – Finalità del piano	3
Art. 2 – Componenti del piano.....	4
Art. 3 – Elaborati del piano.....	4
Art. 4 – Prescrizioni, direttive ed indirizzi.....	9
Art. 5 – Rapporti con il Piano Operativo, altri atti di governo del territorio e piani comunali di settore.....	10
Art. 6 – Perequazione e compensazione	11
Art. 7 – Disciplina relativa all’ambito del porto	12
Art. 8 – Misure di salvaguardia.....	12
PARTE II – STATUTO DEL TERRITORIO	14
Art. 9 - Principi e regole.....	14
Art. 10 – Recepimento di previsioni dello statuto del territorio regionale e di altre previsioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale interessanti il territorio comunale	15
Art. 11 - Patrimonio territoriale del Comune	16
Art. 12 – Territorio urbanizzato – Perimetrazione ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 65/2014	17
Art. 13 – Invarianti strutturali	17
Art. 14 – Territorio rurale.....	18
Art. 15 – Ambito agricoltura.....	19
Art. 16 – Ambito con prevalenza di agricoltura amatoriale.....	20
Art. 17 – Ambito dei nuclei rurali	21
Art. 18 – Ambito aree tutelate	21
Art. 19 – Isola di Gorgona.....	23
Art. 20– Secche della Meloria.....	24
Art. 21 – Territorio urbano	24
Art. 22 – Ambito delle attività	25
Art. 23 –Ambito porto.....	26
Art. 24 –Ambito costa.....	27
Art. 25 –Ambito insediativo.....	28
Art. 26 –Ambito grandi parchi.....	28
Art. 27 –Area paesaggistica	29
PARTE III - SCELTE STRATEGICHE	31
Art. 28 – Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti con il piano	31
Art. 29 – Individuazione delle UTOE e previsioni di massima relative all’individuazione di possibili aree di intervento	31
Art. 30 – Disciplina relativa alle scelte da promuovere per le UTOE con il Piano Operativo	33
Art. 31 – Servizi e dotazioni territoriali pubbliche delle UTOE.....	34

Art. 32 – Modalità di attuazione di alcuni interventi di trasformazione previsti nelle UTOE.....	35
Art. 33 – Insediamenti non agricoli ammessi fuori dal perimetro del territorio urbanizzato	35
Art. 34 – Ambiti interessati da piani attuativi ancora efficaci	36
Art. 35 – Procedimenti relativi ad atti di governo del territorio ancora in corso	36
Art. 36 – Direttive e raccomandazioni per la redazione del Piano operativo relative a materie ambientali.....	36

PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità del piano

1) Con il presente Piano Strutturale, in applicazione della disciplina contenuta nella legge regionale n. 65 del 2014 ed in recepimento delle previsioni del vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) relative al territorio del Comune, vengono fissati principi, dettate regole e dati indirizzi:

-per la tutela e la valorizzazione di tutte le componenti identitarie del patrimonio territoriale del Comune – inteso sotto alcuni profili, in particolare per ragioni ambientali, come bene comune – tutela e valorizzazione da promuovere, in primo luogo, mediante le individuate invarianti strutturali e le regole ad esse relative che condizioneranno le scelte da fare nel corso del processo di pianificazione che con il piano strutturale stesso viene avviato:

-per garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni ritenute ammissibili e che potranno essere promosse con gli altri atti di governo del territorio -per fortemente contenere, in primo luogo, all'uopo, il consumo di suolo agricolo

-per privilegiare rispetto alle addizioni oggetto con il presente piano ed i successivi piani operativi di un notevole contenimento, ed incentivare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio da prevedere, nel corso del processo di pianificazione, in primo luogo al fine di superare situazioni di degrado in applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione urbana contenute nel Capo III, sez. I di detta legge regionale;

-per elevare le dotazioni di servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti e perseguire, per quanto ritenuto possibile, anche gli obiettivi di politica sociale della casa indicati dall'art. 63 della legge stessa

- per perseguire obiettivi di qualità degli insediamenti;

- per evitare sempre, per quanto possibile, disparità di trattamento mediante la previsione del ricorso all'applicazione di norme perequative e compensative;

- e per perseguire, per quanto consentito in sede di pianificazione territoriale ed in sede di pianificazione urbanistica comunale, i vari obiettivi indicati dall'art. 1 della L.r. n. 65/2014 e da varie altre disposizioni della stessa.

2) Per una migliore illustrazione di alcune finalità del presente Piano si rinvia alla lettura sia delle norme aventi ad oggetto lo statuto del territorio livornese (vedi norme contenute nella parte seconda) sia della parte della presente normativa avente ad oggetto gli obiettivi individuati e perseguiti con la componente strategica dello stesso (vedi norme contenute nella parte terza).

Art. 2 – Componenti del piano

1) Ai fini indicati nel precedente articolo ed ai sensi dell'art. 92 della L.r. n. 65/2014 e delle disposizioni contenute nel Capo I della stessa legge il presente Piano Strutturale risulta articolato nelle seguenti tre parti:

a) Quadro Conoscitivo del patrimonio territoriale comunale e delle criticità ambientali ed economico-sociali della comunità della quale il Comune è ente esponenziale;

b) Statuto del Territorio avente i contenuti le finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale comunale e le altre finalità di cui all'art. 92, terzo comma e dall'art. 6 della suddetta legge regionale e comprendente le invarianti strutturali;

c) Strategia dello Sviluppo Sostenibile -componente strategica contenente:

-l'indicazione degli obiettivi ambientali, di recupero, rigenerazione urbana e sviluppo urbanistico e degli obiettivi economico e sociali perseguiti con il piano;

-l'individuazione delle unità territoriali organiche elementari;

-previsioni relative al dimensionamento massimo complessivo degli insediamenti e previsioni specificamente relative alle UTOE stesse aventi ad oggetto la prescrizione di limiti massimi quanto ai nuovi insediamenti ed alle funzioni che nei loro ambiti possono essere previsti in sede di pianificazione operativa e di dotazioni minime quanto a servizi pubblici e di interesse pubblico che per le UTOE debbono essere garantiti con le scelte che verranno fatte nelle successive fasi del processo di pianificazione con il piano operativo e con i piani attuativi.

2) Le previsioni del presente Piano, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 92 della L.r. n. 65/2014, non sono conformative a fini edificatori né ad altri fini di trasformazione degli immobili da esso interessati e, però, alcune delle previsioni stesse, date la loro natura e/o la loro valenza, risultano conformative del territorio anche con effetti di condizionamento delle scelte che, a vari fini insediativi e ad altri fini, verranno promosse, a valle del presente Piano Strutturale, con gli altri atti di governo del territorio.

Art. 3 – Elaborati del piano

Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO- QC

1. Relazione Quadro Conoscitivo

2. Relazione consulenti

2.1. Indagini marittimo- portuali

Allegato A – elenco delle aree di interesse archeologico e delle aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio - tavola

Allegato B – Elenco degli edifici, dei palazzi e delle ville di interesse storico

Allegato C – Elaborato tecnico R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante)

QC01- Uso e copertura del suolo (scala 1:15.000)

QC02- Sistema collinare- Carta delle valenze storico- ambientali e dell'accessibilità (scala 1:15.000)

QC03- Stato di attuazione (1997-2014) degli interventi di recupero, ristrutturazione e trasformazione urbanistica (scala 1:15.000)

QC04- Stato di attuazione (1997-2014) - Sistema del verde (scala 1:15.000)

QC05- Stato di attuazione (1997-2014)- Sistema dei servizi (scala 1:15.000)

QC06- Carta del piano di classificazione acustica del Comune di Livorno (scala 1:15.000)

QC07- Carta degli elettrodotti e delle stazioni radio base (scala 1:15.000)

QC08- Carta delle aree sottoposte a procedura di bonifica (scala 1:15.000)

QC09- Carta dei siti estrattivi (scala 1:15.000)

QC10- Fasce di rispetto e vincoli derivanti da normativa sovraordinata (scala 1:15.000)

QC11- Aree tutelate per legge o per decreto (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) (scala 1:15.000).

STATUTO DEL TERRITORIO - ST

3. La Pianificazione Sovraordinata

4. Le Invarianti strutturali

ST 01- Invarianti strutturali

01.A Invariante I – Caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici (scala 1:15.000);

01.B Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio (scala 1:15.000);

01.C Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali (scala 1:-15.000);

01.D Invariante IV – I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali e dei paesaggi urali (scala 1:15.000)

ST 02- Patrimonio territoriale comunale (scala 1:15.000)

ST 03- Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato (scala 1:15.000)

ST 04- Territorio rurale, territorio urbanizzato e ambiti (scala 1:15.000)

STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE- STS

5. I Contenuti del Piano

6. Schede - UTOE

7. Schede - Aree di intervento

8. Previsioni per UTOE contenute nel Piano Strutturale

9. Norme Tecniche

STS 01- Parti di città- UTOE (scala 1:15.000)

STS 02- Aree di intervento (scala 1:15.000)

STS 03- Schema strutturale e funzionale (scala 1:15.000)

STS 04- Infrastrutture e mobilità (scala 1:15. 000)

RELAZIONE Analisi di coerenza interna ed esterna delle previsioni di Piano

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Rapporto Ambientale

- Allegato 1 - Verifica di coerenza esterna

- Allegato 2 - Schede per il Raffronto di coerenza tra PS2 e Obiettivi Ambientali

- Allegato 3 Elenco della documentazione bibliografica di riferimento e aggiornamento del Quadro Conoscitivo Ambientale

- Allegato 4 - Studio d'Incidenza

- Allegato 5 - Schede di monitoraggio della VAS del PS2

- Allegato 6 - Contributi espressi sul Documento Preliminare dai Soggetti competenti in materia Ambientale

- Allegato 7 - Piano dei siti estrattivi

- Allegato 8 - Direttive e raccomandazioni per la redazione del Piano Operativo

- Appendice 1 all'Allegato 3 - Compendio estratto dal documento *“Le procedure di Bonifica dei siti contaminati nel Comune di Livorno”*

- Appendice 2 all'Allegato 3 - La produzione di energia nel Comune di Livorno. Il consumo di energia nel Comune di Livorno.

- Appendice all'Allegato 4 "*Studio della costa livornese. Valutazione della qualità ecologica dell'area marina di Calafuria*", CIBM (2015).
- Appendice all'Allegato 7 - Piano dei siti estrattivi. Allegato 1 Schede del censimento delle aree estrattive del Comune di Livorno.
- Appendice all'Allegato 7 - Censimento dei siti estrattivi. Tavola 1 Ubicazione dei siti dismessi.

Sintesi non tecnica.

INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE –

Relazione geologico- tecnica

Allegato 1- Approfondimento di indagine in settori selezionati a seguito eventi alluvionali settembre 2017

Allegato 2- Elaborazione velocità onde sismiche (vs/vp) da dati sismici di indagini pubbliche

Allegato 3- Database indagini geognostiche e sismiche di riferimento per carta dati di base (solo in forma elettronica)

G1N Carta geologica - Foglio Nord (1:10.000)

G1S Carta geologica - Foglio Sud (1:10.000)

G2N Carta idrogeologica - Foglio Nord (1:10.000)

G2S Carta idrogeologica - Foglio Sud (1:10.000)

G3N Carta litologico-tecnica - Foglio Nord (1:10.000)

G3S Carta litologico-tecnica - Foglio Sud (1:10.000)

G4N Carta geomorfologica - Foglio Nord (1:10.000)

G4S Carta geomorfologica - Foglio Sud (1:10.000)

G5N Carta dei dati di base - Foglio Nord (1:10.000)

G5S Carta dei dati di base - Foglio Sud (1:10.000)

G6N Carta delle aree con problematiche idrogeologiche e della vulnerabilità della falda - Foglio Nord (1:10.000)

G6S Carta delle aree con problematiche idrogeologiche e della vulnerabilità della falda - Foglio Sud (1:10.000)

G7N Carta della dinamica costiera e delle aree con relative problematiche - Foglio Nord (1:10.000)

G7S Carta della dinamica costiera e delle aree con relative problematiche - Foglio Sud (1:10.000)

G8 Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:15.000) unica

G8A Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:5.000) A

G8B Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:5.000) B
G8C Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:5.000) C
G8D Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:5.000) D
G8E Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:5.000) E
G8F Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:5.000) F
G8G Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (1:5.000) G
G9 Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:15.000) unica
G9A Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:5.000) A
G9B Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:5.000) B
G9C Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:5.000) C
G9D Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:5.000) D
G9E Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:5.000) E
G9F Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:5.000) F
G9G Carta delle aree a pericolosità sismica locale (1:5.000) G
G10N Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Livorno Nord (1:10.000) LI nord
G10S Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Livorno Sud (1:10.000) LI nord
G10T Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – Territorio (1:10.000) LI nord

STUDIO IDRAULICO

IDR R01 Relazione illustrativa

IDR T1 inquadramento bacini idrografici (1: 25.000)

IDR T2 PGRA, reticolo di gestione ex LR 79/2012 (1: 25.000)

IDR T3 Mappa delle aree allagate evento 9-10 sett. 2017 (1: 25.000)

IDR T4.0 Sezioni analizzate nella modellazione dei corsi d'acqua: quadro d'unione (1: 25.000)

IDR T4.1 Sezioni analizzate nella modellazione dei corsi d'acqua: torrenti Ugione, Puzzolente e Cigna (1: 10.000)

IDR T4.2 Sezioni analizzate nella modellazione dei corsi d'acqua: torrenti Felciaio, rio Ardenza, rio Banditella (1: 10.000)

IDR T5.1 Esondazioni: torrente Ugione 1: 10.000

IDR T5.2 Esondazioni:: fosso della Puzzolente e rio Vallelunga 1: 10.000

IDR T5.3 Esondazioni: fosso della Cigna e rio Cignolo 1: 10.000

IDR T5.4 Esondazioni: rio Felciaio, rio Ardenza, fosso della Banditella 1: 10.000

IDR T5.5 Esondazioni: bacini della frazione di Quercianella 1:10.000

IDR T5.6 Esondazioni: Scolmatore e Fossa Chiara 1: 10.000
IDR T6.1 Pericolosità idraulica: quadro nord 1: 10.000
IDR T6.2 Pericolosità idraulica: quadro centro 1: 10.000
IDR T6.3 Pericolosità idraulica: quadro sud e Gorgona 1: 10.000
IDR T6.4 Pericolosità idraulica: evento sett. 2017 1: 25.000

Art. 4 – Prescrizioni, direttive ed indirizzi

- 1) Le previsioni del presente Piano si configurano come prescrizioni o direttive od indirizzi.
- 2) Sono da assumere, nelle successive fasi del processo di pianificazione, come prescrizioni
 - le prescrizioni e le direttive relative ai beni paesaggistici contenute nello Statuto del Territorio del PIT della Regione (anche se non espressamente recepite nello Statuto del Territorio del Comune)
 - principi, prescrizioni e regole relative alle invarianti strutturali dello statuto del territorio comunale ed altre previsioni dello stesso che, per espresse statuizioni in esso contenute, sono da considerare vincolanti in sede di formazione adozione ed approvazione del Piano Operativo, di altri atti di governo del territorio (piani attuativi e strumenti di rigenerazione urbana etc.) e di piani settoriali del Comune
 - le previsioni relative alle UTOE aventi ad oggetto il dimensionamento massimo dei nuovi insediamenti e delle superfici destinate alle funzioni ritenute nelle stesse ammissibili e le minime dotazioni territoriali pubbliche che risultano contenute nelle schede aventi ad oggetto le UTOE stesse e che vincolanti sono da considerare in applicazione della disciplina ad esse relativa di cui all'art. 92 della L.r. n. 65/2014
 - nonché tutte le altre previsioni contenute nella presente normativa che sono indicate come vincolanti.

Inoltre rientrano tra le prescrizioni le previsioni inserite nel presente Piano al fine di perseguire obiettivi di qualità degli insediamenti e della politica sociale per la casa, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 62 e 63 della L.r. n. 65/2014, quando esse vengono espressamente indicate come tali.

- 3) Le previsioni del presente Piano indicate come direttive solo motivatamente possono non trovare integrale applicazione nelle successive fasi del processo di pianificazione,
- 4) Sono da assumere come meri indirizzi, che comunque nel corso di detto processo dovranno essere oggetto di prioritaria attenta considerazione, le altre previsioni del presente Piano non qualificate né come prescrizioni, né come direttive ed aventi solo la finalità di orientare, senza

dettare disposizioni vincolanti, l'esercizio delle funzioni comunali relative agli atti di governo del territorio che interverranno successivamente alla sua approvazione.

Art. 5 – Rapporti con il Piano Operativo, altri atti di governo del territorio e piani comunali di settore

1) Le scelte che verranno promosse con il Piano Operativo dovranno risultare preordinate al perseguimento degli obiettivi individuati con il presente Piano Strutturale.

2) Le scelte stesse dovranno risultare conformi

- alle parti del PIT regionale relative al territorio comunale che, in base alla “disciplina” dello stesso, sono da considerare prescrittive

- ed alle parti del presente Piano Strutturale che, in base alla vigente disciplina legislativa regionale ed al successivo art. 30 relativo alle UTOE, sono, anch'esse, da assumere come prescrittive.

Esse inoltre devono essere promosse secondo le direttive date dal Piano Strutturale stesso e considerando gli indirizzi relativi al governo del territorio in esso contenuti e debbono risultare preordinate al perseguimento degli obiettivi indicati per i vari ambiti nei successivi articoli dal 14 al 27 e rispettare le prescrizioni contenute negli stessi articoli.

3) In sede di formazione del Piano Operativo dovranno trovare attenta e vincolante considerazione tutte le risultanze delle analisi geologiche, idrogeologiche, sismiche e dello studio idrogeologico-idraulico contenute nel quadro conoscitivo del presente piano.

4) Le previsioni del Piano Operativo non potranno risultare contrastanti con le “regole di utilizzazione, manutenzione e trasformazione” dettate dalla parte dello Statuto del territorio costituita dall'elaborato avente ad oggetto “Le invarianti strutturali”.

5) Ai sensi dell'art. 95, settimo comma, della L.r. n. 65/2014 il Piano Operativo dovrà dare conto della sua conformità alle previsioni del presente Piano.

6) Le disposizioni di cui ai precedenti comma valgono anche per i piani attuativi, gli strumenti di rigenerazione urbana e gli altri strumenti comunali di governo del territorio nonché per i piani comunali di settore.

7) Nell'allegato “STS_Aree di intervento” l'individuazione delle aree è da assumere come ipotesi. In sede di pianificazione operativa, dette individuazioni, possono subire modifiche a seguito di una più approfondita analisi delle UTOE e di una più approfondita considerazione di esigenze di rigenerazione urbana.

8) I perimetri delle UTOE, come individuati alla tavola STS 01, potranno subire lievi rettifiche non sostanziali in sede di Piano Operativo in relazione all'effettivo stato di fatto comunque nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni del Piano.

9) Nell'allegato al documento "Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.)" e nella tavola del Piano Strutturale QC 10 "Fasce di rispetto e vincoli derivanti da normativa sovraordinata" (scala 1: 15.000) vengono individuate le aree incluse nel massimo inviluppo delle aree di danno, per quest'ultime si specifica che:

- Gli inviluppi delle aree di danno sopra richiamate corrispondono a quelle valutate dalle aziende che rientrano nella disciplina delle attività a rischio d'incidente rilevante ricadenti nel Comune di Livorno;
- E' demandata alla predisposizione del Piano Operativo la specifica regolamentazione dell'attività edilizia relativa alle aree interessabili dagli scenari incidentali rappresentati dagli inviluppi delle aree di danno;
- In attesa della predisposizione del Piano Operativo, la valutazione della compatibilità edilizia all'interno degli inviluppi delle aree di danno, avverrà con riferimento ai criteri esposti nel paragrafo "Valutazione della compatibilità" contenuto nell' "Elaborato tecnico rischio di incidente rilevante del comune di Livorno" allegato al Piano strutturale e al D.M. 09/05/2001.

Art. 6 – Perequazione e compensazione

1) Al fine di evitare o fortemente contenere – per quanto consentito dal vigente ordinamento – le disparità di trattamento tra i proprietari di aree interessate da previsioni di recupero e di sviluppo urbanistico contenute nel presente piano trovano applicazione le disposizioni in materia di perequazione e compensazione di cui agli artt. 100 e 101 della L.r. n. 65/2014.

2) L'edificabilità che, nelle varie UTOE, nel rispetto del presente Piano, verrà attribuita dal Piano Operativo ai sub ambiti di trasformazione di cui all'art. 95 terzo comma, lettere a) b) e c) si deve considerare, per ragioni di equità, pro quota attribuita alle varie proprietà che, sempre pro quota, dovranno farsi carico degli oneri di urbanizzazione e degli altri oneri da affrontare ai fini dell'utilizzazione dell'edificabilità stessa. Potrà trovare applicazione, in attuazione del presente piano, anche la disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 100 della L.r. n. 65/2014, in base al quale gli ambiti interessati dalla perequazione, alla condizione ivi indicata, possono essere anche relativi ad UTOE diverse.

3) Già con il presente Piano viene prefigurata, in relazione a quanto disposto dall'art. 101 della L.r. n. 65/2014, la possibilità dell'attribuzione, con il Piano Operativo, a fini di compensazione, di facoltà edificatorie ai proprietari di immobili sui quali, a seguito di accordi con il Comune verranno realizzati interventi aventi ad oggetto attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico. Allo stesso fine di compensazione potrà, ove possibile, essere prevista con il Piano Operativo la cessione

da parte del Comune di aree in permuta. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle facoltà edificatorie di cui al presente comma, troverà applicazione la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 101 della L.r. n. 65/2014 in base alla quale l'utilizzazione stessa sarà consentita soltanto entro il perimetro del territorio urbanizzato.

Art. 7 – Disciplina relativa all'ambito del porto

1) Per l'ambito del porto vale la disciplina oggetto del nuovo Piano Regolatore Portuale approvato con la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 25 marzo 2015 n. 36, in forza di accordo di pianificazione sottoscritto tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno, la Regione Toscana e l'Autorità portuale di Livorno (accordo ratificato con deliberazione del Consiglio Regionale stesso del 24 marzo 2015 n. 33) ed in seguito, anche, alla deliberazione del Consiglio Comunale di Livorno 13 marzo 2015 n. 52 avente ad oggetto l'approvazione della variante al vigente Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico che detto Piano Regolatore ha comportato.

2) Le scelte interessanti gli ambiti indicati in detto Piano Regolatore come aree 12.5 C1 – 13.5. C2 – 14.5 C3 e 15.5 C4 e Aree archeologiche (tutte facenti parte dell'Area cerniera di transizione allo spazio urbano) sono state trasferite nell'UTOE 12 relativo all'ambito Porto- città e varranno anche nelle successive fasi del processo di pianificazione, a meno che non intervengano nel frattempo loro modifiche e con esse modifiche del presente Piano Strutturale la cui esigenza o la cui opportunità l'Amministrazione comunale potrebbe rappresentare e che da essa potrebbero essere promosse.

Art. 8 – Misure di salvaguardia

1) Le misure di salvaguardia di cui all'art. 92, quinto e sesto comma, della L.r. n. 65/2014 troveranno applicazione

- per tutte le parti del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione interessanti il territorio del Comune di Livorno che sono da considerare, in base alla "disciplina del piano" stesso (vedi artt. 18 e 19), prescrittive e che comunque saranno da considerare prevalenti su eventuali difformi previsioni della pianificazione strutturale del Comune

- per tutte le parti prescrittive della disciplina del presente Piano aventi ad oggetto le invarianti strutturali (vedi le parti dell'elaborato "Invarianti strutturali" aventi ad oggetto prescrizioni comunque da rispettare nel corso del processo di pianificazione che con il piano strutturale viene avviato)

- per le previsioni del presente Piano relative alle UTOE e alle Aree di intervento aventi ad oggetto

dimensionamento massimo degli insediamenti e delle funzioni e di cui all'art. 30, comma 2.

2. Nel periodo di salvaguardia triennale decorrente dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale non sono ammessi, in quanto in contrasto con le previsioni del presente piano aventi contenuti dimensionali e/o funzionali i seguenti interventi previsti dal regolamento urbanistico vigente:

1. gli interventi previsti negli *isolati di riqualificazione* ricadenti nelle aree normative di impianto storico indicati nell'*Allegato A* per i quali non sia già stata sottoscritta la relativa convenzione
2. gli interventi previsti nelle aree di *ristrutturazione urbanistica* indicati anch'essi nell'*Allegato A*: Scheda 5 – area F2 via Lamarmora Nord e Scheda 6 – area B4 via Glauco Masi;
3. gli interventi previsti dal piano attuativo dell'UTOE 4C25 ATL di via Meyer in contrasto con le previsioni della scheda di intervento;
4. gli interventi e le cessioni di aree presentati ai sensi della Parte III – Collaborazione dei cittadini del Regolamento Urbanistico per i quali non sia stata sottoscritta la relativa convenzione o approvato l'eventuale piano attuativo ovvero la proposta non sia stata apprezzata positivamente da parte dell'Amministrazione Comunale;
5. gli interventi indicati all'*Allegato G* relativamente alle Falesie di Antignano;
6. gli interventi di *completamento* previsti nell'area normativa Aree a ville con giardino, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui alla tavola ST 03 del PS/2, compreso l'ampliamento una tantum del 20% della SLP esistente indicato al comma 4 dell'art. 15 delle norme tecniche di attuazione;
7. gli interventi che interessano le cave costiere dismesse;
8. ai fini idraulici, nell'attesa dell'approvazione delle carte di pericolosità idraulica determinate sulla base degli studi idrologici ed idraulici allegati al PS/2, si applicano le pericolosità del vigente PGRA (riportate anche nella tavola IDR T2). Detta pericolosità di PGRA, dovrà essere integrata, durante il periodo di salvaguardia, con la pericolosità derivata dalla mappa delle aree allagate durante l'evento (IDR T6.4), prendendo come pericolosità risultante la più gravosa tra le due sopra indicate. A detta pericolosità si applicano le norme della disciplina di piano del PGRA le norme di settore vigenti (tra cui la LR21/2012).

PARTE II – STATUTO DEL TERRITORIO

Art. 9 - Principi e regole

- 1) Tutte le scelte che, successivamente all'approvazione del presente Piano Strutturale, interverranno nel corso del processo di pianificazione dovranno risultare conformi ai principi e preordinate al perseguimento degli obiettivi che, gli uni e gli altri, risultano di seguito indicati.
 - a) Dovrà risultare garantita la sostenibilità ambientale degli sviluppi che, nel rispetto dei limiti e alle condizioni di cui al presente Piano Strutturale, verranno previsti in sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa e promossi mediante i piani urbanistici attuativi, interventi di rigenerazione urbana, progetti unitari convenzionati ed eccetera.
 - b) Le scelte relative a detti sviluppi e quelle che interverranno con i piani settoriali comunali dovranno risultare tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela e di riproducibilità del patrimonio territoriale identitario del Comune in applicazione delle regole di tutela e disciplina di cui alle presenti norme e delle “regole di utilizzazione manutenzione, trasformazione” di cui all’elaborato “Invarianti strutturali del patrimonio territoriale del Comune”
 - c) In sede di esercizio delle suddette funzioni di pianificazione operativa di pianificazione attuativa e di pianificazione settoriale debbono essere perseguiti gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio identitario comunale indicate nel presente piano sia con disposizioni prescrittive che con norme di indirizzo.
 - d) A seconda delle finalità dei vari interventi e delle esigenze in concreto riscontrate in sede di esercizio di dette funzioni di pianificazione operativa e di pianificazione urbanistica attuativa e di quelle relative alla rigenerazione urbana, dovranno essere perseguiti gli obiettivi di qualità degli insediamenti di cui all’art. 62, primo comma della L.r. n 65/2014, come meglio risulteranno individuati con le disposizioni regolamentari previste dal secondo comma dello stesso articolo.
 - e) Tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione per i quali sarà previsto, in sede di pianificazione operativa, il ricorso a piani urbanistici attuativi dovranno essere disciplinati in modo da garantire il loro coordinamento con la politica comunale relativa ai servizi pubblici e di interesse pubblico e con gli interventi che, per quanto riguarda i servizi stessi, verranno promossi.
 - f) Con tutti gli interventi promossi con piani urbanistici attuativi e con progetti unitari convenzionati dovrà, inoltre, risultare garantita la perequazione tra i vari proprietari degli immobili da essi interessati; ciò in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 6 e delle norme di legge da esso richiamate.

Art. 10 – Recepimento di previsioni dello statuto del territorio regionale e di altre previsioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale interessanti il territorio comunale

1) Con il Quadro Conoscitivo territoriale risultano oggetto di ricognizione le previsioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale che interessano il territorio del Comune (PIT Piano di indirizzo territoriale della Regione – PTCP Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Livorno – Piano del parco nazionale dell’arcipelago Toscano e Regolamento dell’area marina protetta “secche della Meloria” approvato con DM 18 aprile 2014).

2) Le previsioni del suddetto Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) sono riportate:

- nella relazione avente a oggetto “La pianificazione sovraordinata”;
- sulle quattro tavole del piano stesso (ingrandite alla scala 1:15.000) con modifiche conseguenti a verifiche delle situazioni di fatto che sono risultate necessarie, per i quattro grandi elementi costitutivi del patrimonio territoriale di cui all’art. 6 della “disciplina del piano” regionale stesso, alla luce delle risultanze delle analisi preordinate alla formazione del quadro conoscitivo del presente piano.

Le quattro tavole suddette sono le seguenti:

- a) tavola ST 01.A (scala 1:15.000) relativa alla struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- b) tavola ST 01.B (scala 1:15.000) relativa alla struttura eco sistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- c) tavola ST 01.C (scala 1:15.000) relativa alla struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
- d) tavola ST 01.D (scala 1:15.000) relativa alla struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale.

3) Si devono considerare ad ogni effetto recepite nel presente piano le previsioni e disposizioni dei suddetti piani territoriali di livello sovracomunale che, in base alla vigente disciplina legislativa, ed alle norme relative all’attuazione dei piani stessi, il Comune è tenuto a rispettare; ciò anche se esse non risultano oggetto della ricognizione richiamata dal primo comma.

4) La pianificazione territoriale sovacomunale (PIT, PTCP etc.) per la parte di livello statutario deve essere considerata comunque prevalente sulla pianificazione comunale.

Art. 11 - Patrimonio territoriale del Comune

1) Il patrimonio territoriale del Comune risulta individuato, in forza di specificazione delle analisi e delle previsioni dello statuto del territorio regionale relative a Livorno e nel rispetto degli altri piani di livello sovra comunale richiamati dal comma 1 del precedente art. 10, con i seguenti elaborati in parte già indicati nel comma 2 dell'articolo suddetto:

a) Relazione Contenuti del Piano

b) tavola ST 01.A (scala 1:15.000) relativa alla struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;

c) tavola ST 01.B (scala 1:15.000) relativa alla struttura eco sistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;

d) tavola ST 01.C (scala 1:15.000) relativa alla struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;

e) tavola ST 01.D (scala 1:15.000) relativa alla struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale

f) tavola ST 02 del patrimonio territoriale comunale

2) La disciplina finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione di detto patrimonio è contenuta in particolare nell'elaborato del presente piano "Invarianti strutturali".

3) Le varie parti del patrimonio stesso non possono essere oggetto di trasformazioni comportanti la compromissione di caratteristiche e valori individuati con il suddetto statuto del territorio.

Le trasformazioni ad esse relative dovranno risultare finalizzate alla valorizzazione del patrimonio territoriale ed a tal fine dovranno essere rispettate le direttive contenute nell'elaborato del piano indicato nel precedente comma e perseguiti gli obiettivi indicati:

-nei successivi articoli che vanno dal 14 al 27 relativi agli "ambiti" nei quali risultano suddivisi il territorio rurale ed il territorio urbano;

-e nelle schede relative alle varie UTOE individuate con la parte del presente piano avente ad oggetto le scelte strategiche.

Ne consegue che la previsione di detti interventi con i successivi strumenti di governo del territorio dovrà essere preceduta da una attenta verifica degli effetti che essi avrebbero sulle componenti qualificative delle varie parti del patrimonio territoriale, verifica dalle cui risultanze dipenderà il riconoscimento della loro ammissibilità ambientale ed urbanistica.

4) Sono da considerare recepite con il presente piano le "direttive" del PIT- PPR relative all'ambito 08 riferite o riferibili anche al territorio comunale; esse quindi costituiscono quadro di riferimento per i prossimi strumenti di governo del territorio.

Art. 12 – Territorio urbanizzato – Perimetrazione ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 65/2014

Al fine di garantire la sostenibilità complessiva degli sviluppi previsti dal presente Piano e di contenere al massimo il consumo di suolo agricolo o comunque non già urbanizzato, il presente Piano, in applicazione delle disposizioni legislative regionali preordinate al fine stesso che risultano contenute nell’art. 4, secondo, terzo e quinto comma della L.r. n. 65/2014 e in applicazione anche di quelle contenute nel comma 4 dello stesso articolo – individua con la tavola n. ST 03 il perimetro del territorio urbanizzato.

Art. 13 – Invarianti strutturali

1) Al fine di tutelare le varie componenti del patrimonio identitario del comune, consentirne la riproducibilità e promuovere le loro possibili valorizzazioni (considerando e rispettando anche le previsioni statutarie della pianificazione territoriale sovra comunale di cui al precedente art. 10) nonché al fine di perseguire con efficacia l’obiettivo della sostenibilità delle trasformazioni considerate suscettive di previsione in sede di pianificazione operativa, vengono, con il presente Piano individuate le invarianti strutturali di cui all’art. 5 ed all’art. 92 terzo comma, lett. a, della l.r. n. 65/2014.

Le invarianti stesse

- sono descritte nel fascicolo “Invarianti strutturali”

- e sono graficamente rappresentate nella tavola ST02 (patrimonio territoriale comunale)

2) Le regole di cui all’art. 5, primo comma, lett. c, della L.R. n. 65/2014 relative alle invarianti stesse, ovverosia le regole generative, di utilizzazione di manutenzione e di trasformazione finalizzate principalmente al perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione cui la loro individuazione è preordinata, risultano contenute nell’elaborato “Invarianti strutturali”

3) Le invarianti strutturali suddette, come stabilito dal secondo comma dell’art. 5 della l.r. n. 65/2014 non fanno configurare vincoli di non modificabilità, ma dovranno, però, essere tutte oggetto di considerazione condizionante le scelte da fare in sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa e di pianificazione urbanistica attuativa nonché di altre funzioni di governo del territorio ed anche in sede di esercizio di funzioni di pianificazione comunale settoriale.

4) Ogni atto di pianificazione di cui al precedente comma dovrà risultare accompagnato da verifica

- del rispetto delle parti prescrittive della disciplina relativa alle invarianti strutturali suddette sopra richiamata

- e della finalizzazione delle scelte con esso fatte al perseguimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione e degli altri obiettivi con le invarianti stesse indicati ai sensi dell’art. 5, primo

comma, lett. c, della l.r. n. 65/2014.

Art. 14 – Territorio rurale

1) Il “Territorio rurale” comprende tutte le aree ricadenti all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente articolo 12.

Esso risulta suddiviso – in applicazione anche della disposizione, contenuta nel quarto comma dell’art. 64 della L.r. n. 65/2014 - nei seguenti differenti ambiti:

- ambito agricoltura
- ambito con prevalenza di agricoltura amatoriale
- nuclei rurali
- aree tutelate
- Isola di Gorgona
- Secche della Meloria
- UTOE 16 area paesaggistica
- Aree speciali di cui all’art. 64 c.1 lett.d) della LR 65/14.

2) Il presente Piano Strutturale detta per il territorio rurale obiettivi che sono in parte generali ed in parte relative solo agli ambiti nei quali lo stesso risulta suddiviso e di cui ai successivi articoli.

3) Sono obiettivi relativi al territorio rurale considerato nel suo complesso:

- a) messa in sicurezza del territorio con azioni preventive e correttive;
- b) recupero delle aree degradate;
- c) interventi volti a prevenire eventi catastrofici;
- d) conseguire condizioni di stabilità ecologica;
- e) recupero delle aree percorse dal fuoco;
- f) tutela delle aree boscate,
- g) tutela delle aree costiere;
- h) favorire l’uso pubblico;
- i) recupero e valorizzazione degli edifici e dei manufatti storici rurali, militari e civili (complessi paleoindustriali, miniere, etc.), e delle reti tecnologiche storiche (acquedotti di Colognole e di Limone, tracce di acquedotti romani, cisterne, ghiacciaie);
- l) tutela dei manufatti archeologici e dei percorsi antichi che attraversano la collina, con particolare riferimento a quelli di collegamento tra la costa e la via Emilia;
- m) incentivazione dell’uso turistico e per il tempo libero;
- n) riqualificazione della viabilità di accesso, con particolare riferimento alle strade provinciali di Valle Benedetta e di Popogna, anche al fine di permetterne l’utilizzo attraverso forme di mobilità

non automobilistica;

o) realizzazione di punti di sosta e di accesso alla rete ciclo-pedonale, dei sentieri e delle ippovie dei Monti livornesi;

p) recupero ambientale delle cave dismesse, in particolare nel caso delle cave costiere, ai fini della creazione di funzioni di servizio per la balneazione e della fruizione dell'area protetta nonché ai fini della creazione di parcheggi, escludendo la realizzazione di discariche e la realizzazione di cave ex-novo e riattivazione di cave dismesse su tutto il territorio;

q) recupero dell'edilizia esistente a fini turistico-ricettivi, preferibilmente mediante la promozione di attività agrituristiche

4) In alcuni degli ambiti suddetti, il Piano Operativo potrà, inoltre, prevedere soltanto gli interventi aventi ad oggetto insediamenti non agricoli di cui al successivo art. 33, per i quali l'art. 25, comma 2 della L.r. n. 65/2014 esclude la necessità del ricorso alla conferenza di pianificazione dallo stesso prevista e disciplinata.

Art. 15 – Ambito agricoltura

1) Trattasi di aree coltivate, pertinenza di fattorie organizzate di impianto storico, che risultano di notevole estensione e che costituiscono una rilevante componente del paesaggio tra la città ed il piede dei Monti livornesi e delle aree più interne e distanti dalla città del complesso dei Monti livornesi (quali, a titolo di esempio: la fattoria di Popogna, il complesso di poderi sulla destra idrografica del corso del fiume Chioma ai confini orientali del territorio comunale).

2) Gli obiettivi da perseguire per l'ambito in considerazione sono:

a) tutela della integrità dei poderi;

b) conservazione e recupero degli edifici e dei manufatti di valore storico testimoniale anche per usi complementari all'attività aziendale da promuovere ai sensi delle leggi vigenti (agriturismo, educazione ambientale, etc.);

c) integrazione per quanto possibile delle aziende agricole nei circuiti di fruizione della collina livornese e loro utilizzazione, sempre per quanto possibile per iniziative di educazione ambientale.

d) interrimento linee aeree presenti

e) recupero ambientale delle cave dismesse escludendo la realizzazione di discariche e la realizzazione di cave ex-novo e riattivazione di cave dismesse su tutto il territorio.

Art. 16 – Ambito con prevalenza di agricoltura amatoriale

1) Trattasi di ambito che ricade tra il territorio urbanizzato e le prime pendici dei colli livornesi, e del quale fanno parte:

- aree attualmente già utilizzate per l'esercizio di ordinarie attività agricole
- aree già frazionate a destinazione orticola e che in parte sono state, però, oggetto di interventi illegittimamente realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica;
- altre aree suscettive di utilizzazione ai fini dell'esercizio di ordinarie attività agricole e di quella che potrà essere decisa al fine di dare risposta ad istanze da agricoltura.

2) Nell'ambito potranno dal Piano Operativo essere previsti solo:

- gli interventi preordinati, in base alla vigente disciplina legislativa relativa al territorio rurale, all'esercizio di dette ordinarie attività agricole,
- gli interventi sicuramente e strettamente necessari per l'esercizio di attività agricole amatoriali ovverosia per la coltivazione di orti;
- e gli interventi aventi ad oggetto insediamenti non agricoli di cui all'art. 33 e di cui anche al precedente art. 14, comma quinto, nei limiti ed alle condizioni negli stessi articoli indicati.

Il Piano Operativo stesso, per quanto riguarda gli orti la cui coltivazione considererà ammissibile, dovrà prescrivere:

- dimensioni minime e massime degli stessi;
- le caratteristiche che dovranno avere le loro recinzioni;
- ai sensi dell'art. 78 della L.r. n. 65/2014 limiti, natura e caratteristiche dei ricoveri per attrezzi agricoli e di altre piccoli annessi necessari per l'esercizio dell'attività agricola amatoriale.

3) Per l'ambito in considerazione sono obiettivi da perseguire:

- a) il superamento delle situazioni di degrado, ivi comprese quelle determinate dai suddetti interventi illegittimamente realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica e ai fini del quale non risulti sufficiente l'applicazione delle sanzioni urbanistico- edilizie, nonché la loro la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei sub ambiti o aree interessate dagli interventi stessi che, in alcuni casi, potrà risultare occorrente ai fini del suddetto superamento;
- b) la salvaguardia dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali;
- c) la tutela delle colture specializzate in essere;
- d) la tutela delle ville storiche e delle fattorie e dei poderi individuati nella tavola ST02 "Patrimonio territoriale comunale".
- e) la valorizzazione e il miglioramento della fruizione pubblica dei percorsi naturalistici- turistici pedecollinari e collinari.

4) E' vietata l'apertura di nuove cave e discariche e la riattivazione di quelle esistenti.

Art. 17 – Ambito dei nuclei rurali

- 1) I nuclei rurali individuati dal presente Piano sono i seguenti: Condotti vecchi, Valle Benedetta, Limoncino, che hanno genesi e configurazioni differenti.
- 2) Sono obiettivi da perseguire per l'ambito in considerazione i seguenti:
 - a) valorizzazione funzionale dei nuclei rurali rispetto ai circuiti di fruizione del territorio rurale e delle colline livornesi;
 - b) elevazione della dotazione di servizi anche mediante la promozione di nuovi utilizzi di eventuali strutture sottoutilizzate;
 - c) tutela degli edifici e dei manufatti di valore storico e documentale.

Art. 18 – Ambito aree tutelate

- 1) Trattasi di ambito comprendente aree boscate, la costa di Calafuria, le aree incluse nel Parco provinciale dei Monti livornesi, le Aree Naturali Interesse Locale (ANPIL) di cui è in corso, a seguito della L.R. 30/2015 la revisione delle forme di tutela e gestione nonché aree destinate a interventi di recupero ambientale, censite dal Quadro Conoscitivo, quali cave, la discarica di Vallin dell'Aquila e altre aree da sottoporre a interventi di riqualificazione ambientale.
- 2) Sono obiettivi da perseguire da rispettare per l'ambito in considerazione:
 - a) messa in sicurezza del territorio con azioni preventive e correttive;
 - b) recupero delle aree degradate;
 - c) interventi volti a prevenire eventi catastrofici;
 - d) conseguire condizioni di stabilità ecologica;
 - e) recupero delle aree percorse dal fuoco;
 - f) tutela delle aree boscate,
 - g) tutela delle aree costiere;
 - h) promozione dell'uso pubblico;
 - i) recupero e valorizzazione gli edifici e dei manufatti storici rurali, militari e civili (complessi paleoindustriali, miniere, etc.), delle reti tecnologiche storiche (acquedotti di Colognole e di Limone, tracce di acquedotti romani, cisterne, ghiacciaie);
 - l) tutela dei manufatti archeologici e dei percorsi antichi che attraversano la collina, con particolare riferimento a quelli di collegamento tra la costa e la via Emilia;
 - m) incentivazione dell'uso turistico e per il tempo libero;
 - n) riqualificazione della viabilità di accesso, con particolare riferimento alle strade provinciali di

Valle Benedetta e di Popogna, anche al fine di permetterne l'utilizzo attraverso forme di mobilità non automobilistica;

realizzazione di punti di sosta e di accesso alla rete ciclo-pedonale, dei sentieri e delle ippovie dei Monti livornesi;

o) ripristino e recupero ambientale delle cave dismesse in relazione al Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);

p) recupero dell'edilizia esistente a fini turistico-ricettivi preferibilmente mediante la promozione di attività agrituristiche

q) cave dismesse costiere: recupero verso funzioni di servizio per la balneazione e per la fruizione dell'area protetta, parcheggi.

3) Costituiscono obiettivi specifici da perseguire per la parte della costa che va da Calafuria al Rogiolo:

a) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio;

b) la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

c) la conservazione delle specie animali e vegetali;

d) interventi di salvaguardia del patrimonio forestale e della macchia mediterranea,

e) l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale al fine di integrare le attività umane con l'ambiente naturale;

f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;

g) la messa in sicurezza della struttura fisica del territorio con azioni preventive e correttive;

h) il recupero delle aree degradate;

i) la creazione di condizioni di stabilità ecologica;

l) la tutela della fascia costiera;

m) la tutela e la valorizzazione dei percorsi litoranei di antico impianto (itinerario della Strada dei Cavalleggeri), dei collegamenti ciclo-pedonali, della rete dei sentieri di collegamento tra la fascia costiera e le aree interne del massiccio di Calafuria;

n) la tutela e la valorizzazione delle aree archeologiche e degli edifici e manufatti di valore storico;

o) la creazione di attività turistiche - ricettive solo mediante interventi su edifici e manufatti esistenti e solo se compatibili con gli obiettivi di tutela e riqualificazione paesaggistica ed ambientale della costa;

p) la messa in sicurezza dei percorsi pubblici lungo la costa;

q) la creazione di maggiori condizioni di accessibilità pubblica alla riva del mare;

r) la salvaguardia delle visuali dagli spazi pubblici verso il mare;

s) la creazione di modalità di mitigazione/riduzione del traffico automobilistico sulla viabilità

lungomare sia attraverso gli strumenti urbanistici sia attraverso la pianificazione di settore in particolare mediante il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS).

4) l'ambito aree tutelate è sua volta articolato, come graficamente rappresentato alla tavola STS 01 "Parti di città – UTOE", in ulteriori UTOE. Le UTOE ad esso relativi risultano ulteriormente disciplinati nelle schede - UTOE di seguito elencate:

- 19 aree tutelate dei colli livornesi;
- 20 aree di speciale valore naturalistico e paesaggistico;
- 21 costa di Calafuria;
- UTOE 16 Area paesaggistica – a) Valle dell'Ardenza, b) Conca di Montenero.

Questa UTOE è ulteriormente normata all'articolo 27 delle presenti norme.

5) E' vietata l'apertura di nuove cave e discariche e la riattivazione di quelle esistenti.

Art. 19 – Isola di Gorgona

1) Premesso che la definizione degli interventi ammessi è comunque subordinata ad una verifica di coerenza con i contenuti del Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano vengono indicati come obiettivi da perseguire i seguenti:

- a) tutela degli elementi di eccellenza naturalistica del territorio;
- b) salvaguardia dell'elevato valore paesaggistico, geomorfologico ed ecosistemico dell'isola di Gorgona in particolare mediante la tutela delle coste rocciose ricche di forme rilevanti derivanti dall'azione erosiva e delle aree caratterizzate da macchie, garighe e prati;
- c) esclusione di ulteriori processi di urbanizzazione, ed azioni atte a contrastare la frammentazione del territorio agricolo e la perdita di aree terrazzate di versante, nonché la diffusione di specie animali e vegetali aliene;
- d) conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del paesaggio;
- e) difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
- f) tutela delle acque dolci che consentono l'autosufficienza idrica dell'isola;
- g) conservazione delle specie animali e vegetali;
- h) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale al fine di integrare le attività umane con l'ambiente naturale;
- i) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;
- l) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- m) messa in sicurezza della struttura fisica del territorio con azioni preventive e correttive;
- n) recupero delle aree degradate;

- o) creazione di condizioni di stabilità ecologica;
- p) tutela della fascia costiera;
- q) promozione di migliori condizioni di salvaguardia degli insediamenti con valore storico-ambientale;
- r) tutela e valorizzazione delle aree archeologiche e degli edifici e manufatti di valore storico;
- s) interventi di salvaguardia del patrimonio forestale e della macchia mediterranea,
- t) interventi di salvaguardia idraulico - forestale;
- u) interventi di ripristino ambientale delle cave e discariche esistenti rilevate dal QC del PS/2;
- v) divieto di apertura di nuove cave e discariche;

Art. 20– Secche della Meloria

1) Le particolarità naturalistiche del sito hanno fatto sì che esso, già individuato come “area marina di reperimento” dalla legge 979/1982, sia stato classificato Area Marina Protetta, estesa 9.372 ettari parte dei quali in comune di Livorno, con D.M. 21 ottobre 2009 la cui disciplina si deve intendere recepita dal presente piano.

2) Sono da rispettare le prescrizioni o da perseguire gli obiettivi che seguono:

- a) tutela del sistema ambientale delle Secche della Meloria, ricompreso nell’omonima area Marina protetta (D.M. del 21.10.2009) che individua tre Zone (A,B,C) a differente tutela e la cui gestione è affidata all’ente Parco regionale di Migliarino –S. Rossore - Massaciuccoli;
- b) creazione di condizioni di favore per l’attività di ricerca scientifica sull’ambiente marino e tutela dei manufatti di interesse storico secondo il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta “Secche della Meloria” approvato con D.M. 18 aprile 2014;
- c) assunzione di iniziative atte a favorire la fruizione pubblica dell’ambito nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento dell’area marina protetta “Secche della Meloria” approvato con D.M. 18 aprile 2014.

Art. 21 – Territorio urbano

1) Trattasi della parte del territorio comunale prevalentemente compresa all’interno del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 12, articolato nei seguenti ambiti:

- ambito delle attività
- ambito porto
- ambito costa

- ambito insediativo

- grandi parchi.

3) Con riferimento all'intero territorio urbano in considerazione vengono indicati i seguenti obiettivi generali

- migliorare la qualità ambientale e la sostenibilità ecologica – ambientale del sistema urbano;

- incrementare e migliorare la dotazione di servizi pubblici;

- promuovere interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate;

- favorire la connettività interna al sistema e l'accessibilità ai nodi e alle reti infrastrutturali territoriali.

Art. 22 – Ambito delle attività

1) Trattasi della parte di città costituita dalle aree industriali poste tra la ferrovia Livorno-Pisa e la via Aurelia nord, caratterizzate da unità locali di notevole estensione, dalle aree industriali di impianto otto-novecentesco site tra via Salvatore Orlando, esterne all'ambito portuale e soggette al relativo PRG, la ferrovia Livorno Calambrone – Livorno Marittima e via Fabio Filzi e dai nuclei per attività produttive ed artigianali poste oltre la variante Aurelia tra il corso del Torrente Ugione e via Pian di Rota, il Piano per insediamenti produttivi Picchianti, le aree ex Officine San Marco- via Sicilia, lo stabilimento Cheddite posto a oriente del quartiere di Salviano, ai piedi delle pendici dei Monti Livornesi.

2) Gli obiettivi da perseguire per l'ambito in considerazione sono i seguenti:

a) migliorare l'accessibilità al sistema da e verso le reti infrastrutturali di interesse regionale, nazionale, internazionale;

b) messa in sicurezza delle zone ad alta concentrazione industriale e degli impianti a rischio di incidente rilevante;

c) sviluppo e potenziamento dei traffici marittimi commerciali e crocieristici e delle attività logistiche;

d) migliorare e potenziare l'assetto infrastrutturale e viario e ferroviario di accesso al porto;

e) migliorare i collegamenti tra le aree portuali e retroportuali;

f) contenimento degli effetti ambientali negativi delle attività industriali e portuali;

g) recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti all'interno del sistema;

h) realizzare infrastrutture di collegamento con l'Interporto di Guasticce;

i) realizzare servizi di interesse generale.

l) incentivare la localizzazione di nuove attività produttive

- m) favorire l'insediamento di attività nelle aree dismesse o sottoutilizzate;
- n) favorire la localizzazione di servizi alle attività produttive;
- o) attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (caratterizzandole come APEA – aree produttive ecologicamente attrezzate) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto produttivo.

Art. 23 –Ambito porto

1) Trattasi della parte della città corrispondente all'insieme delle aree del porto commerciale e delle aree portuali industriali poste a nord del canale industriale e della foce dell'Ugione, comprese via Leonardo da Vinci, la Strada di grande comunicazione Firenze-Livorno, la foce dello Scolmatore ed il mare comprendente l'insieme di espansioni a mare delle strutture portuali ed il riordino degli accessi stradali e ferroviari previsti dal PRG del porto, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 36 del 25 marzo 2015.

2) Sono obiettivi da perseguire i seguenti:

- a) realizzazione degli interventi previsti dal PRG del porto approvato con DCRT n. 36 del 25 marzo 2015;
- b) sviluppo e potenziamento dei traffici marittimi commerciali e crocieristici e delle attività logistiche;
- c) migliorare l'accessibilità marittima al sistema;
- d) migliorare e potenziare l'assetto infrastrutturale e viario e ferroviario di accesso al porto;
- e) migliorare i collegamenti con e tra le aree portuali e retroportuali e con l'Interporto di Guasticce;
- f) messa in sicurezza delle zone ad alta concentrazione industriale;
- g) incentivare l'insediamento di nuove attività;
- h) contenimento degli effetti ambientali negativi delle attività industriali e portuali;
- i) attuare la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) individuati dal D.M. 22 maggio 2014 e di interesse regionale (SIR);
- l) realizzare servizi di interesse generale.
- m) salvaguardare la riconoscibilità, l'integrità storica e visuale di Livorno, valorizzare le relazioni storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, del waterfront urbano;
- n) salvaguardare il patrimonio insediativo costiero di valore storico-identitario.
- o) recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti all'interno dell'ambito;
- p) recupero e valorizzazione delle emergenze storiche presenti all'interno dell'ambito e in

particolare della Fortezza vecchia e della Torre del Marzocco finalizzato anche al ripristino del rapporto con l'acqua che le stesse un tempo avevano;

q) realizzazione degli interventi di ampliamento a mare del porto, di razionalizzazione dei collegamenti tra il porto e il sistema delle vie d'acqua interne previsti dal PRG del porto approvato con DCRT n. 36 25 marzo 2015;

r) migliorare la sicurezza ambientale in ambito portuale.

s) Potenziare al massimo la capacità di accoglienza della nautica sociale.

Art. 24 –Ambito costa

1) Tale ambito per morfologia, condizioni d'uso, obiettivi e grado di trasformabilità definiti dalla pianificazione sovraordinata e dal Piano Strutturale in costa urbana, e costa rocciosa, caratterizzata da un elevato grado di naturalità, che ricade all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

2) Costituiscono obiettivi da perseguire i seguenti

a) tutela delle visuali storicamente consolidate tra la città e il mare;

b) salvaguardia della riconoscibilità, dell'integrità storica e visuale di Livorno, valorizzazione delle relazioni storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, del waterfront urbano;

c) salvaguardia del patrimonio insediativo costiero di valore storico- identitario.

d) potenziamento delle attrezzature destinate al tempo libero (strutture di servizio alla nautica e alla balneazione, verde pubblico);

e) riqualificazione dell'edilizia residenziale esistente

f) riqualificazione dell'asse stradale e del sistema degli spazi pubblici e del verde formato da viale Italia, viale di Antignano, via T. Pendola, via Pigafetta e via del Litorale;

g) salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche delle aree inedificate;

h) attuazione del Piano Regionale per i porti e gli approdi turistici anche attraverso integrazioni delle localizzazioni da esso previste, secondo le modalità indicate previste dal Piano di Indirizzo Territoriale e dalla L.R. 65/2014;

i) tutela e riqualificazione delle Falesie di Antignano;

l) riqualificazione delle strutture ricettive e per la balneazione,

m) realizzazione di servizi;

n) messa in sicurezza dei percorsi pubblici lungo la costa;

o) favorire l'accessibilità pubblica alla riva del mare;

p) salvaguardia delle visuali verso il mare dagli spazi pubblici;

q) creazione di modalità di mitigazione/riduzione del traffico automobilistico sulla viabilità lungomare sia attraverso gli strumenti urbanistici sia attraverso la pianificazione di settore, in particolare con il PUMS .

Art. 25 –Ambito insediativo

1) Trattasi di ambito che comprende la città storica e le successive espansioni della stessa e le frazioni di Ardenza, Antignano, Montenero, Castellaccio, Quercianella per le parti ricomprese nel territorio urbanizzato. L'ambito stesso risulta prevalentemente caratterizzato dalla funzione residenziale e da funzioni terziarie, direzionali, commerciali e di servizio.

2) Sono obiettivi da perseguire i seguenti:

- a) valorizzazione del patrimonio storico-ambientale;
- b) tutela dell'impianto urbanistico storico delle aree centrali, dei borghi, delle frazioni;
- c) salvaguardia dell'impianto urbanistico storico, con particolare riferimento alle radiali storiche e alla viabilità realizzata in corrispondenza della linea degli spalti e alle vie d'acqua;
- d) valorizzazione degli edifici di interesse storico;
- e) organizzazione e valorizzazione del verde e degli spazi costruiti;
- f) aumento della dotazione e della qualità dei servizi anche a livello territoriale;
- g) miglioramento e sviluppo delle relazioni tra grandi servizi specialistici e il contesto urbano di riferimento;
- h) disincentivare il traffico veicolare secondo gli indirizzi del PUMS;
- i) favorire forme di mobilità ciclo-pedonale.
- l) miglioramento dei collegamenti stradali con le aree centrali della città;
- m) incrementare e migliorare il grado di connettività tra i quartieri della città anche mediante interventi di completamento e riammagliamenti dei tessuti edilizi e della trama viaria;
- n) riconfigurazione dei margini del territorio urbanizzato rispetto al territorio rurale, alle connessioni con i grandi parchi e complessi per la pratica e lo spettacolo sportivo esistenti (Ardenza-La Rosa, Banditella, grandi ville storiche pubbliche, etc.).

Art. 26 –Ambito grandi parchi

1) Trattasi di parte di città che comprende:

- l'insieme di impianti per la pratica e lo spettacolo sportivo realizzati da un lato nella fascia compresa tra la vecchia circonvallazione, il mare e l'Ardenza; dall'altro nella zona di Banditella, a sud del rio Ardenza, tra il mare, la ferrovia ed il quartiere residenziale di Banditella;

- i parchi delle grandi ville storiche di proprietà pubblica suburbane (Villa Rodocanacchi, villa Maurogordato, villa Morazzana e relativo podere).

- le parti acquisite al Demanio comunale del Parco di Montenero, attraversate dal tratto intermedio del fosso di Banditella.

Tali parti di città costituiscono le dotazioni di attrezzature sportive e di parchi di livello urbano e territoriale.

2) Sono obiettivi da perseguire i seguenti:

a) istituire percorsi finalizzati al collegamento tra la costa urbana, il sistema territoriale insediativo, il sistema territoriale di tutela ambientale, alla valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico ambientale, dei complessi sportivi e al tempo stesso al rafforzamento delle relazioni entro il sistema insediativo;

b) promuovere interventi diretti a favorire la mobilità ciclo-pedonale e l'integrazione tra percorsi ciclo-pedonali esistenti con particolare attenzione ai percorsi tra la costa e i Monti livornesi.

c) tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti storici;

d) tutela e valorizzazione del verde pubblico e privato;

e) mantenere la visuale libera verso il mare in corrispondenza dell'affaccio al mare dei parchi.

f) migliorare o realizzare connessioni ciclo-pedonali tra gli affacci a mare di tali parti di città, le aree verdi del Nuovo Centro, i quartieri circostanti i percorsi di accesso alle grandi ville storiche suburbane di proprietà pubblica (Villa Morazzana, Villa Rodocanacchi, Villa Maurogordato), alla Conca di Montenero e ai Monti livornesi lungo le direttrici del rio Maggiore (S.P. Di valle Benedetta) e del rio Ardenza (S.P. di Popogna);

g) tutelare i viali di accesso alle ville storiche in tutte le loro componenti (tracciati, sezioni stradali, alberature, visuali laterali e prospettiche).

h) tutelare le visuali storicamente consolidate tra la città e il mare;

i) creare relazioni con il contesto urbano di riferimento;

Art. 27 –Area paesaggistica

1) Trattasi di ambito caratterizzato da particolari valori paesaggistici nel quale si riscontrano, in particolare, tracce importanti della struttura poderale, ville storiche suburbane, la presenza di attività agricole e orticole, sub ambiti che, per quanto di dimensioni ridotte, risultano caratterizzati da una notevole continuità, quali gli ambienti fluviali, e si configurano come dei veri e propri corridoi naturali tra la costa e le aree collinari del territorio comunale che il Piano Strutturale intende

tutelare.

2) L'area corrisponde alla UTOE 16 suddivisa in due aree: a) Valle dell'Ardenza e b) Conca di Montenero.

2) Sono obiettivi da perseguire

a) conservazione della struttura paesaggistica;

b) promozione di interventi di mitigazione degli attraversamenti infrastrutturali;

c) tutela delle colture specializzate;

d) tutela dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici del sistema fluviale;

e) riduzione del rischio idraulico;

f) tutela, valorizzazione paesaggistica e creazione di opportunità di fruizione pubblica della Conca di Montenero;

g) valorizzazione e miglioramento della fruizione pubblica dei percorsi naturalistici e turistici collinari e pedecollinari.

3) Nell'area è compresa anche la zona di elevato valore paesaggistico della suddetta Conca di Montenero, individuata nell'elaborato grafico STS01 come UTOE 16 b, e nella quale non è ammessa la realizzazione di orti e devono essere conservate la struttura del paesaggio agricolo e la rete dei viali di adduzione alle ville storiche pubbliche e private. Nella Conca di Montenero è ammessa, previo approfondito studio delle caratteristiche plano altimetriche e paesaggistiche della viabilità storica dell'area, la realizzazione di circuiti ciclo-pedonali di collegamento tra i principali punti di accesso e gli elementi di valore storico e paesaggistico che caratterizzano l'area.

PARTE III - SCELTE STRATEGICHE

Art. 28 – Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti con il piano

- 1) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dal Piano Strutturale, ai sensi del quarto comma dell'art. 92 della L.r. n. 65/2014, risultano indicati nella relazione Contenuti del piano.
- 2) Per i singoli ambiti nei quali risultano suddivisi il territorio rurale ed il territorio urbano nelle norme ad essi relative sono indicati gli obiettivi che nelle successive fasi del processo di pianificazione debbono essere perseguiti.
- 3) Obiettivi specifici vengono per le varie UTOE indicati nelle schede ad esse relative contenuti nel fascicolo schede UTOE.
- 4) Detti obiettivi debbono, per quanto possibile, essere perseguiti – comunque nel rispetto delle direttive dell'elaborato “Invarianti strutturale” e di altre parti prescrittive dello Statuto del Territorio – con gli atti di governo del territorio che verranno assunti nelle successive fasi del processo di pianificazione.

Art. 29 – Individuazione delle UTOE e previsioni di massima relative all'individuazione di possibili aree di intervento

1) In considerazione delle diverse caratteristiche che presentano varie parti del territorio comunale, in relazione alla diversità delle scelte relative alle parti stesse che con il Piano vengono considerate necessarie od opportune ed in applicazione ed ai fini del rispetto delle disposizioni del quarto comma dell'art. 92 della L.r. n. 65/2014, vengono con il presente Piano individuate le seguenti UTOE (unità territoriali organiche elementari):

Unità territoriale organica elementare n.1 Pentagono – Venezia

Unità territoriale Organica Elementare n.2 Borghi – Spianate

Unità territoriale Organica Elementare n.3 Città otto-novecentesca

Unità territoriale Organica Elementare n.4 Tra la circonvallazione e la ferrovia (4a e 4b)

Unità territoriale Organica Elementare n.5 Grandi quartieri (Porta a Terra, La Rosa, Coteto, Salviano, Scopaia-Leccia e Nuovo centro)

Unità territoriale Organica Elementare n.6 Ardenza

Unità territoriale Organica Elementare n.7 Antignano

Unità territoriale Organica Elementare n.8 Banditella alta

Unità territoriale Organica Elementare n.9 Montenero – Castellaccio

Unità territoriale Organica Elementare n.10 Attività

Unità territoriale Organica Elementare n.11 Porto

Unità territoriale Organica Elementare n.12 Sistema porto-città: Stazione marittima – Porto mediceo – Porta a mare – Bellana

Unità territoriale Organica Elementare n.13 Costa urbana

Unità territoriale Organica Elementare n.14 Quercianella

Unità territoriale Organica Elementare n.15 Grandi parchi (15a, 15b e 15c)

Unità territoriale Organica Elementare n.16 Area paesaggistica (16a e 16b);

Unità territoriale Organica Elementare n.17 Agricoltura

Unità territoriale Organica Elementare n.18 Aree con prevalenza di agricoltura amatoriale

Unità territoriale Organica Elementare n.19 Aree tutelate dei colli livornesi

Unità territoriale Organica Elementare n.20 Aree di speciale valore naturalistico e paesaggistico

Unità territoriale Organica Elementare n.21 Costa di Calafuria

Unità territoriale Organica Elementare n.22 Isola di Gorgona

Unità territoriale Organica Elementare n.23 Secche della Meloria.

2) Nel successivo articolo e con le apposite schede di cui al fascicolo STS – “Schede UTOE” e nell’elaborato “STS Previsioni per UTOE”, vengono per le varie UTOE:

- indicati specifici obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire nelle successive fasi del processo di pianificazione;
- dettate prescrizioni che risultano prevalentemente relative al dimensionamento massimo dei nuovi insediamenti delle funzioni ed ai servizi ed alle dotazioni territoriali pubbliche minime;
- e dati direttive ed indirizzi che, a seconda della loro natura, saranno da rispettare o da seguire o da considerare, in sede di esercizio delle funzioni comunali relative alla pianificazione operativa ed alla pianificazione attuativa.

3) In alcune UTOE sono già individuate, in modo, però, non vincolante, alcune aree di intervento (aree di rigenerazione, aree di riqualificazione urbana ed aree di riqualificazione ambientale), descritte nel fascicolo STS Aree di Intervento.

4) Per dette Aree di Intervento viene anche prospettata la possibilità di promuovere con il Piano Operativo, una disciplina conformativa a fini edificatori in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 95 della suddetta legge regionale n. 65/2014.

5) Dette individuazioni sono da assumere come ipotesi, che in sede di pianificazione operativa, possono subire modifiche a seguito di una più approfondita analisi delle UTOE e di una più approfondita considerazione di esigenze di rigenerazione urbana.

Art. 30 – Disciplina relativa alle scelte da promuovere per le UTOE con il Piano Operativo

- 1) In sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa dovranno essere rispettati
 - a) i vincoli imposti e le regole con essi od in relazione ad essi stabilite in applicazione di normative di settore (quali quelle relative alla tutela dei beni culturali ed ambientali, alla tutela idrogeologica, etc.);
 - b) le prescrizioni dettate con piani territoriali di livello sovra comunale;
 - c) i principi e le regole dello statuto del territorio comunale;
 - d) in particolare la disciplina relativa alle invarianti strutturali di cui all'elaborato relativo alle stesse ed avente ad oggetto regole di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale.
- 2) In sede di formazione e di definizione del Piano Operativo e sue varianti, nel perseguire gli obiettivi individuati dal presente Piano con le scelte strategiche relative alle varie UTOE è vincolante
–il dimensionamento massimo dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni previsti all'interno del territorio urbanizzato
- 3) Dovrà anche risultare garantito con le previsioni del Piano Operativo di cui sia al secondo comma sia al terzo comma dell'art. 95 della L.r. n. 65 del 2015, il perseguimento degli obiettivi di recupero paesaggistico- ambientale e di riqualificazione urbana indicati nelle suddette allegare schede.
- 4) In sede di esercizio delle funzioni di pianificazione operativa relative alle trasformazioni di cui al terzo comma dell'art. 95 della L.r. n. 65 del 2014, in seguito:
 - ad approfondimenti dell'analisi delle situazioni di fatto ed in particolare alle risultanze delle analisi di sopravvenuti mutamenti delle stesse (quali quelle conseguenti a nuove dismissioni di funzioni produttive allo stato ancora in esercizio);
 - nonché a nuove valutazioni relative alla sostenibilità ambientale ed alla fattibilità degli interventi e ad approfondimenti relativi ad esigenze e modalità di rigenerazione urbana da promuovere in applicazione dell'art. 125 della L.r. n. 65/2014;
 - potranno essere modificate le perimetrazioni delle Aree di Intervento individuate in modo non vincolante all'interno di alcune UTOE e di cui al terzo comma del precedente articolo e potranno anche essere previste e delimitate diverse Aree di Intervento anch'esse da assoggettare a pianificazione attuativa oppure da considerare suscettive di trasformazione solo in forza di progetti unitari convenzionati.
- 5) Con il presente Piano Strutturale viene riconosciuta l'esigenza di promuovere, in applicazione

dell'art. 63 della L.r. n. 65/2014, il soddisfacimento di esigenze di edilizia residenziale pubblica.

6) L'obiettivo di cui al precedente comma dovrà essere perseguito con il Piano Operativo alla luce delle più approfondite analisi del fabbisogno di detta edilizia. Al fine di soddisfare il fabbisogno stesso il Comune (che rientra tra quelli definiti ad alta tensione abitativa ai sensi della L. n. 431/98) indicherà i contribuiti che saranno chiamati a dare gli operatori che, in seguito alle conformazioni edificatorie decise con il Piano Operativo stesso, promuoveranno interventi di ristrutturazione urbanistica e interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti di cui all'art. 95, terzo comma della L.R. 65/2014. Detti contribuiti, in applicazione dei criteri stabiliti dal terzo comma dell'art. 63 della L.R. 65/2014 verranno prescritti dal Piano Operativo, in termini di cessione gratuita di aree o di unità immobiliari o di corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione.

Potrà con il Piano Operativo essere ritenuto ammissibile, per gli interventi di modesta rilevanza, l'applicazione della disposizione di legge che contempla l'ipotesi di monetizzazione dei suddetti obblighi di cessione.

7) Con il Piano Operativo l'eventuale non integrale rispetto delle "direttive" contenute nelle allegate schede dovrà risultare motivato con la puntuale indicazione delle ragioni che lo suggeriscono.

Art. 31 – Servizi e dotazioni territoriali pubbliche delle UTOE

1) Nell'elaborato 8 "Previsioni per UTOE contenute nel Piano Strutturale" vengono indicate le dotazioni minime di servizi pubblici e di interesse pubblico;

2) In alcuni casi già con il presente Piano viene evidenziato, oppure con il Piano Operativo verrà dimostrato, che alcune dotazioni di servizi (quali, ad esempio, quelle relative al verde pubblico ed alle attrezzature scolastiche) debbono per una UTOE considerarsi già esistenti:

- in considerazione anche o solo della rilevanza delle dotazioni dei servizi stessi che già si riscontrano nell'ambito di UTOE limitrofe o vicine;

- oppure in considerazione della rilevanza delle dotazioni dei servizi stessi la cui realizzazione, in forza di già intervenute scelte della politica comunale dei servizi, si prospetta nell'ambito sempre di UTOE limitrofe o vicine.

3) Con il Piano Operativo potranno essere fatte previsioni relative ad attrezzature private di interesse pubblico atte ad integrare le dotazioni di servizi pubblici esistenti o la cui realizzazione è da promuovere ed essere dettate prescrizioni aventi ad oggetto le condizioni della loro realizzazione.

Art. 32 – Modalità di attuazione di alcuni interventi di trasformazione previsti nelle UTOE

- 1) Nel caso di interventi aventi ad oggetto ristrutturazioni urbanistiche o aree di rigenerazione urbana comportanti, anch'esse, modifiche del tessuto urbano o nuove edificazioni si dovrà ritenere, di norma, necessario il ricorso a strumenti di pianificazione urbanistica attuativa.
- 2) Il Piano Operativo - a fini del soddisfacimento della esigenza di garantire i necessari servizi e le necessarie od opportune dotazioni territoriali pubbliche nonché dell'esigenza di una corretta integrazione dei nuovi interventi nei contesti nei quali ricadranno - può prevedere il ricorso, per alcune Aree di Intervento, a progetti unitari convenzionati di cui all'art. 121 della L.r. n. 65/2014.

Art. 33 – Insediamenti non agricoli ammessi fuori dal perimetro del territorio urbanizzato

- 1) Il presente Piano non contempla la possibilità di prevedere, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, nelle successive fasi del processo di pianificazione, interventi diversi da quelli soltanto consentiti dal secondo comma dell'art. 25 della L.r. n. 65/2014 in assenza del ricorso alla conferenza di pianificazione di cui all'articolo stesso.
- 2) Gli interventi di adeguamento di infrastrutture, di ampliamento di strutture produttive esistenti, di ampliamento di opere pubbliche e gli altri interventi di cui a detto secondo comma lett. a), b), c) e d) dell'art. 25 della legge regionale suddetta potranno essere previsti dal Piano Operativo, solo se non faranno configurare un contrasto con regole di utilizzazione, manutenzione e trasformazione relative alle invarianti strutturali contenute nel presente Piano e con prescrizioni e direttive vincolanti del PIT di cui all'art. 18 della sua "disciplina".

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Ambiti interessati da piani attuativi ancora efficaci

- 1) Risultano ancora efficaci alcuni piani urbanistici attuativi approvati e/o convenzionati in applicazione del vigente Regolamento Urbanistico.
- 2) Le previsioni dei piani attuativi di cui al precedente comma si debbono ad ogni effetto considerare fatte salve dal presente Piano fino alla scadenza del loro termine di efficacia e, quindi, per quanto riguarda gli interventi da essi previsti non troveranno applicazione le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo 8 e, dopo la sua approvazione, le prescrizioni del presente piano alle quali non risultano conformi.
- 3) Dopo la scadenza del loro termine di efficacia troveranno per detti piani applicazione le disposizioni contenute nell'art. 110 della L.r. n. 65/2014 e nuovi piani attuativi potranno essere promossi ed approvati solo nel rispetto della disciplina relativa agli ambiti dei quali trattasi contenute nel presente piano strutturale e in quelle che risulteranno contenute nel piano operativo che dopo lo stesso verrà approvato”.

Art. 35 – Procedimenti relativi ad atti di governo del territorio ancora in corso

- 1) Sono fatte salve le previsioni delle varianti del vigente Piano Strutturale e del vigente Regolamento Urbanistico che sono state approvate prima dell'adozione del presente piano e il cui procedimento potrà quindi essere portato a conclusione.

Art. 36 – Direttive e raccomandazioni per la redazione del Piano operativo relative a materie ambientali

Il Piano Operativo e gli altri atti di governo del territorio che prevedano interventi di trasformazione urbana, dovranno verificare preventivamente le direttive e raccomandazioni e contenere specifiche disposizioni in maniera tali da tutelare le risorse essenziali del territorio, l'ambiente naturale, il paesaggio come specificato nell'allegato 8 “Direttive e raccomandazioni per la redazione del Piano Operativo” del Rapporto Ambientale.